

UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE MINISTRO
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000232-01/07/2015-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive e successive modificazioni, c. d. legge obiettivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c);

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare il comma 3, che prevede che il Ministero può:

"a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione e degli Advisor di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

c) avvalersi, quali Advisor, di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati."

VISTO l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, con il quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione e ne sono stati definiti i relativi compiti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2004, n. 7855, concernente modifiche dell'articolazione della dotazione organica della Struttura Tecnica di Missione, fissata dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 356 del 2003;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 8 febbraio 2007, n. 2023, con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale n. 356 del 2003, concernenti l'organizzazione e le funzioni della Struttura Tecnica di Missione;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 2 ottobre 2007, n. 12944, con il quale presso la Struttura Tecnica di Missione è stato istituito il Settore per la comunicazione istituzionale per le grandi opere;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 29 ottobre 2007, n. 14005, con il quale è stato inserito il "Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere" nell'ambito della Struttura Tecnica di Missione;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture 30 novembre 2007, n. 15543, con il quale è stato rimodulato il contingente di personale interno addetto alla gestione contabile della Struttura Tecnica di Missione;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2012 n. 76, recante il riordino della disciplina della Struttura Tecnica di Missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell'8 maggio 2014;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346, concernente la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Dicastero cui fanno capo le funzioni concernenti la realizzazione delle opere e degli interventi per l'infrastrutturazione del Paese ed il miglioramento della mobilità e dei servizi di trasporto, si pone tra i principali "attori" nella promozione e nell'attuazione di politiche volte al superamento della delicata fase economica che tutta l'Europa sta attraversando;

RITENUTO, altresì, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia un ruolo centrale nella definizione delle priorità infrastrutturali del Paese e che tale ruolo possa svolgersi solo attraverso l'implementazione della funzione di indirizzo e di pianificazione strategica in materia infrastrutturale;

RITENUTO, peraltro, che nell'ambito della realizzazione delle opere e degli interventi per l'infrastrutturazione del Paese si debba procedere attraverso il superamento delle procedure straordinarie in favore di procedure ordinarie, in modo da implementare da un lato l'efficiente utilizzo delle risorse, dall'altro favorire la trasparenza e la chiarezza nelle responsabilità di gestione;

VISTO il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, con il quale si è proceduto alla soppressione della Struttura tecnica di missione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, ed alla istituzione di una nuova Struttura tecnica di missione che opererà fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, con compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca e alta consulenza;

RITENUTO necessario dover procedere alla modifica dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, concernente la composizione della Struttura Tecnica di Missione;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA:

Art. 1

*(Sostituzione commi 1 e 3 dell'articolo 5
del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 è così sostituito:
"1. Alla Struttura Tecnica di Missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Ministro, a tempo pieno, scelto fra gli esperti di cui ai successivi commi 3 e 4, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate."
2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 è sostituito dal seguente:
"3. La Struttura Tecnica di Missione può avvalersi, per i compiti di alta consulenza, fino ad un massimo di 7 esperti, anche a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori universitari o dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,


Graziano Delrio